



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 dicembre 2024 n.203

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132 e l'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, nonché l'articolo 34, comma 1 del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 17 dicembre 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISCIPLINA PER LA CESSIONE DI BIBITE OVVERO BEVANDE ALCOLICHE VERSO L'ITALIA CON OBBLIGO DI ADDEBITO DELL'IVA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i ricavi complessivi annui superano l'ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021;
- b) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l'ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) su base annua.

2. Qualora l'operatore economico sammarinese abbia alle proprie dipendenze quattro o più lavoratori subordinati l'ammontare di cui al comma 1, lettera a) è elevato ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Art. 2

(Modalità di calcolo delle condizioni per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche con addebito dell'IVA)

1. Le condizioni di cui all'articolo 1 sono calcolate sulla base dell'esercizio in corso e su tutte le tipologie di beni ceduti dagli operatori economici sammarinesi.

Art. 3

(Violazione delle disposizioni per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche)

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto delegato comporta da parte dell'UO Ufficio Tributario la revoca ovvero il non riconoscimento del rimborso dell'imposta monofase sulle cessioni effettuate all'esportazione.

Art. 4

(Decorrenza dell'efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre dal 1° gennaio 2025.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi